



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRO - BORGIALLO - BROSSO - BUSANO -
CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE - CHIESANUOVA - CINTANO -
COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' - FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA -
ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO - NOASCA - PECCO - PERTUSIO -
PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE -
SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA -
VALPRATO SOANA - VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI VALPERGA

PRATICA N° 2015/497 DEL 06/08/2015
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Premesso che il Sig. ROLLE Giovanni Battista, nato a Forno Canavese (TO) il 12/06/1942, residente in Via Trucchetti n. 25 Forno Canavese (TO), Codice fiscale RLLGNN42H12D725B in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa F.A.C.E.M. S.P.A., con sede in Via Fabbriche n. 11/C Torino, Partita IVA 00517250015 ha presentato in data 07/08/2015 istanza per ampliamento impianto industriale in Via Busano n. 42, acclarata al protocollo n° 2770/2015 e successivamente integrata in data 30/09/2015 al prot. n. 3221/SUAp e in data 30/12/2015 al prot. n. 4471/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto l'ampliamento di attività produttiva esistente in complesso industriale;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:
 - Comunicazione da parte di SMAT Torino pervenuta in data 26/08/2015 al prot. n. 2904/SUAP;

- Parere Tecnico Favorevole da parte di ARPA Piemonte in data 21/09/2015 al prot. n. 3149/SUAP;
- Comunicazione da parte dell'ASL TO 4 – SPRESAL pervenuta in data 07/10/2015 al prot. n. 3371/SUAP;
- Permesso di Costruire n. 8/2015 rilasciato dal Comune di Valperga – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto in data 21/12/2015 al prot. n. 4351/SUAP;

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa F.A.C.E.M. S.P.A. per l'intervento di ampliamento impianto industriale in Via Busano n. 42, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comunicazione da parte di SMAT Torino pervenuta in data 26/08/2015 al prot. n. 2904/SUAP;
- Parere Tecnico Favorevole da parte di ARPA Piemonte in data 21/09/2015 al prot. n. 3149/SUAP;
- Comunicazione da parte dell'ASL TO 4 – SPRESAL pervenuta in data 07/10/2015 al prot. n. 3371/SUAP;
- Permesso di Costruire n. 8/2015 rilasciato dal Comune di Valperga – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto in data 21/12/2015 al prot. n. 4351/SUAP.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, lì 30/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)
sottoscritto con firma digitale

L'ISTRUTTORE
(Geom. Luca TRIONE)

Luca Trione


Da: enzo.ansaldo@smatorino.it
Inviato: lunedì 24 agosto 2015 11:56
A: Luca Trione
Oggetto: Invio documentazione in merito a pratica SUAP n. 497/2015

Buongiorno geom.,
in merito a quanto in oggetto e alla telefonata intercorsa la informo che, in questo caso, se l'allacciamento si riferisce, anche se fabbricato industriale, ad uno scarico di tipo civile la richiesta di autorizzazione va rivolta al comune di Valperga Caluso in quanto, nel sopracitato comune, la scrivente società non rilascia gli atti autorizzativi di allacciamento.
Per quanto riguarda il rimborso eseguito dalla proprietà per l'istruttoria pratica, una volta che il comune ha preso atto della situazione, è sufficiente richiederlo inviando uno scritto alla SMAT - C.so XI Febbraio 14 - Torino - Servizio Contabilità Clienti indicando gli estremi del c/c su cui inviare l'accredito. Grazie e a disposizione.

ENZO ANSALDO - Servizio Gestione Clienti Fognature
C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 TORINO
Tel. 011/4645234

*Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Sede legale: Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino
C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016
Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65*

"Il presente messaggio ha natura non personale ed eventuali Vostre risposte potranno essere conosciute dall'organizzazione di appartenenza del mittente."



PARERE TECNICO DI COMPETENZA

**Valutazione previsionali di impatto acustico relativa all'ampliamento impianto industriale
Ditta "FACEM" in via Busano, 41 a Valperga – Pratica n. 2015/497**

In riferimento alla richiesta di parere tecnico, si comunica che la relazione di impatto acustico redatta dallo studio IEC risulta essere conforme ai criteri di cui alla D.G.R. 46-14762 del 14 febbraio 2005 e non evidenzia particolari criticità.

Pertanto si rilascia, per quanto di nostra competenza

parere tecnico favorevole

all'ampliamento in progetto.

Torino, 28-08-2015

Il Tecnico
Marco Daniele Sartore



Visto:

Il Coordinatore del Gruppo Rumore
Dott. Jacopo Fogola




ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino - Struttura Semplice Vigilanza

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681471

E-mail: dip.torino@arpa.piemonte.it - P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it





A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale

Sede legale: Via Po, 11 – 10034 CHIVASSO (TO)
Tel 011- 9176666 Partita I.V.A. 09736160012

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 – 10015 IVREA (TO)

Struttura Complessa S.Pre.S.A.L./LR
Sede Ivrea
Nr. Telefono 0125 414 722
Nr. Fax 0125 414 416
eMail spresal.ivrea@aslto4.piemonte.it

Ivrea, 06/10/2015
Prot. n° 5988/ 87531

Al Comune di Cuorgne'
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Garibaldi, 9
10082 CUORGNE' (TO)

Oggetto: procedimento n° 497/2015 – FACEM S.p.A. - Richiesta parere igienico sanitario ai sensi degli artt. 5 e 20 D.P.R. 380/2001 e art. 7 D.P.R. 160/2010.

Esaminata la pratica edilizia di cui all'oggetto, presentata dal Sig. Giovanni Battista ROLLE, legale rappresentante della ditta FACEM S.p.A. con sede legale sita in Via Fabbriche, 11 – TORINO, pervenuta in data 11/08/2015 con Vs. nota prot. n° 2781/SUAP e successiva integrazione pervenuta il 05/10/2015 con Vs. nota prot. n° 3222/SUAP, relative a: richiesta parere igienico sanitario per ampliamento fabbricato ad uso industriale;

rilevato che l'art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001, così come modificato dall'art. 5 comma 2 lettera a) della legge 106/2011, prevede che: "La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica;

visto che nell'integrazione della pratica è allegata una nota da parte del professionista abilitato Arch. Diego BERTOTTI, richiedente di valutare se il dimensionamento dei locali destinati ad uffici, spogliatoi e servizi siano correttamente dimensionate;

si ritorna la pratica edilizia in quanto irricevibile, dal momento che la valutazione richiesta è onere del progettista e non comporta valutazione tecnico-discrezionale.


Si sollecita codesto S.U.A.P. a non inoltrare più in futuro pratiche non correttamente corredate dall'autocertificazione di cui sopra.

Distinti saluti.



Il Direttore
(Dott. Laura REVIGLIONE)

MG/mg





COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino
Via Matteotti n. 19 – 10087 VALPERGA

Tel. 0124/617146 – 617958

Fax 0124/617627

N. 8/15

PERMESSO DI COSTRUIRE

per trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
(a norma del titolo VI della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la domanda presentata dalla F.A.C.E.M. S.P.A. con sede a Torino in Via Fabbriche n. 11/C, codice fiscale 00517250015 legalmente rappresentata dal Sig. Rolle Giovanni Battista, codice fiscale RLLGNN42H12D725B, in data 11/08/2015 ed acclarata al protocollo n° 5144;
- Considerato che viene richiesto Permesso di Costruire per eseguire i lavori di ampliamento impianto produttivo, da realizzare nel terreno sito in questo Comune e distinto a Catasto al Foglio 12 mappale n. 126, ubicato in Via Busano;
- Vista la documentazione integrativa presentata in data 05/11/2015 prot. 6925;
- Preso atto che il richiedente ha dimostrato di aver titolo, ai sensi di legge, per richiedere la concessione;
- Dato atto che per le predette opere la destinazione d'uso prevista risulta essere la seguente: **PRODUTTIVA (PIP – Piano per Insediamenti Produttivi)**;
- Visto il progetto, nonché gli atti allegati allo stesso, presentato in n° 3 copie e redatto dal progettista: Arch. BERTOTTI Diego, con studio in Valperga – Via Verdi n. 21 (C.F. BRTDGI68R14L219G);
- Viste: la legge 17 agosto 1942, n° 1150, la legge 06 agosto 1967, n° 765 e la legge 28 gennaio 1977, n° 10 e loro s.m.i.;
- Vista la legge 15.05.1997, n° 127;
- Vista la legge 28.02.1985, n° 47 e s.m.i.;
- Vista la legge 04.12.1993, n° 49.;
- Vista la legge regionale 05 dicembre 1977, n° 56 e s.m.i.;
- Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale e tutte le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19/12/2013 avente ad oggetto: “Approvazione variante al Piano Esecutivo Convenzionato in area PE15 (Via Busano) – Proponente: Facem S.p.A.”;
- Vista la convenzione urbanistica tra Facem S.p.A. e il Comune di Valperga sottoscritta in data 9 ottobre 2014;

— Premesso che il Comune di Valperga è dotato di:

- Variante Generale al P.R.G.C. con annesse N.d.A. approvata con deliberazione G.R. n° 30-13937 del 15.11.2004;
- 1^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 9 del 16/03/2006;
- 2^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 29/06/2006;
- 3^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2007;
- 4^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 30 del 09/11/2007;
- 5^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 08/10/2008;
- 6^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 28/07/2009;
- 7^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 9 dell'8/03/2010;
- 8^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 6 del 20/04/2011;
- 9^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 26 del 05/10/2011;
- Regolamento Edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 22/09/2000, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 25/10/2000;

— Visto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 25.06.2013; che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 15.01.2015;

— Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta concessione;

— Visti gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 20 della Legge 28.02.1985, n° 47 e s.m.i.;

ART. 1 - OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla ditta:

F.A.C.E.M. S.P.A. con sede a Torino in Via Fabbriche n. 11/C, C.F. 00517250015, legalmente rappresentata dal Sig. Rolle Giovanni Battista, codice fiscale RLLGNN42H12D725B;

è data concessione, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità agli atti tecnico-progettuali, che allegati alla presente, ne diventano parte integrante e sostanziale, con l'assoluta riserva che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni Prescrizione di Legge, di Piano Regolatore, di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene e di Polizia Urbana con le seguenti prescrizioni:



- ogni onere relativo a modifiche, spostamenti o variazioni di linee elettriche, telefoniche, reti italgas, acquedotti e servizi in genere, ivi comprese le fognature sarà a completo carico del concessionario;

ad inizio lavori dovrà essere presentato:

- la relazione attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici;
- il progetto e la relazione degli impianti (elettrico, termoidraulico, ecc...);

- ad inizio lavori dovrà essere presentata la relazione attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti acustici;

ART. 2- PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DELL'INTERVENTO

Dato atto che il presente Permesso di Costruire ha per oggetto l'ampliamento dell'impianto produttivo, il contributo commisurato all'incidenza degli oneri concessori è così determinato:

$$\text{mq } 3813,88 \times \text{€}/\text{mq } 4,78 = \text{€ } 18.230,35 + (\text{€ } 18.230,35 \times 50\%) = \text{€ } 27.345,52$$

ART. 3- PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione, che possono così riassumersi:

- dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- devono essere salvaguardati e rispettati i diritti di terzi nei confronti dei quali questo Comune non assume alcuna responsabilità;
- è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, ad esclusione dei casi sotto riportati, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- in corso d'opera, mediante Denuncia di Inizio Attività, potranno essere apportate le varianti di cui all'art. 2, comma 60, numero 7, lettera g) della Legge 23.12.1996, n° 662, il quale testualmente recita:

"varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;"

La denuncia di inizio attività, di cui sopra, **non è ammessa** qualora sull'immobile interessato dalla presente concessione, sussistano tutte le seguenti condizioni:

gli immobili interessati **non siano** assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 01.06.1939, n° 1089 - 29.06.1939, n° 1497 e 06.12.1991, n° 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani di valenza di cui all'art. I/bis del D.L. 27.06.1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.08.1985, n° 431, o della Legge 18.05.1989, n° 183, **non siano** comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disciplinare espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

Qualora il fabbricato ricada in uno dei casi sopra richiamati, si specifica che per la realizzazione di varianti eseguite in corso d'opera, che dovranno essere autorizzate dal Comune prima dell'ultimazione dei lavori, ci si dovrà attenere a quanto previsto dall'art. 15 della Legge 8.02.1985, n° 47.

Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 01.06.1939, n° 1089 e della legge 29.06.1939 n° 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. C) della legge 05.08.1985, n° 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

- deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti ripristinati allo stato originale, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
- il titolare della concessione committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili e di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28.02.1985, n° 47;
- il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi, regolamenti;
- prima dell'inizio dei lavori il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo il lato prospiciente le vie e gli spazi pubblici; inoltre, dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:
Ditta concessionaria / Progettisti / Direttori dei lavori / Imprese esecutrici dei lavori / Estremi della presente concessione / Estremi del Provvedimento Autorizzativi Unico rilasciato dal SUAP;
- nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi motivi; In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia sulle strutture portanti, di sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, e sull'inquinamento atmosferico e delle acque a norma delle vigenti leggi e regolamenti comunali;
- l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla legge 05.11.1971, n° 1086, alla legge 02.02.1974, n° 64 e alla legge 09.01.1991, n° 10;
- Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio lavori;
- l'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune, per iscritto;
- la presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla ed inefficace.
- nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità (comunali e non) addette alla vigilanza:
 - il Provvedimento Autorizzativo Unico di cui all'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00 e relativi allegati;
 - progetto delle opere in c.a., munito degli estremi di avvenuto deposito presso il Genio Civile o presso il Comune;
 - il progetto dell'isolamento termico e la documentazione relativa all'impianto termico;
- richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'abitabilità e/o agibilità, a norma del D.P.R. 22.04.1994, n° 425 e s.m.i..

ART. 4- TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro UN ANNO dalla data del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato da parte del Responsabile della Struttura Unica per Attività Produttive della Città di Cuornè ed ultimati entro TRE ANNI dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del provvedimento. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati od ultimati, il concessionario deve richiedere nuovo permesso e/o provvedimento relativamente alla parte non ancora ultimata.

ART. 5- DISPOSIZIONI, CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

“Ai sensi dell’art. 10 della convenzione stipulata in data 9 ottobre 2014, le opere di urbanizzazione previste dal Piano Esecutivo Convenzionato dovranno essere ultimate e collaudate prima della richiesta di agibilità del fabbricato oggetto del presente Permesso di Costruire”.

“Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/98 e del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 in tema di sportello unico per le attività produttive, procedimento avviato con il n. 0002781/2015 di protocollo, presso la Struttura Unica per le Attività Produttive della Città di Cuornè, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione di lavori, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico anzidetto, che sarà emanato dalla Struttura Unica”.

“Il presente titolo abilitativo edilizio è stato formato con riguardo ai soli aspetti edilizi ed urbanistici, senza previa acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti ad altre materie normativamente tutelate, stante la competenza esclusiva del Responsabile del procedimento unico ad acquisire gli atti e i pareri medesimi ai fini della formazione del provvedimento conclusivo di tale procedimento”.

L’originale e tutti gli allegati del presente PERMESSO DI COSTRUIRE vengono trasmessi al Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive della Città di Cuornè per i successivi atti di competenza.

- Al presente Permesso di costruire è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:

Tavole nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Valperga, 15/12/2015



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Giancarlo SANDRETTO

